

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2334

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DI SARNO**

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense

Presentata il 13 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende modificare la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che appare censurabile sotto molteplici profili. Infatti, sebbene la legge abbia cercato di favorire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato dei soggetti più meritevoli e di coloro che la esercitano effettivamente e di garantire una loro migliore qualificazione e preparazione, nonché una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e un più incisivo controllo sulla correttezza delle procedure di esame, la stessa legge, in concreto, ha peggiorato la posizione dei giovani praticanti e professionisti che, a causa delle nuove norme, sono oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione.

In primo luogo, la legge n. 247 del 2012, con la previsione, all’articolo 43, della fre-

quenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione quale ulteriore specifico requisito vincolante da assolvere durante lo svolgimento del tirocinio professionale al fine di accedere all’esame di abilitazione alla professione forense, ha introdotto un rilevante ostacolo all’effettivo esercizio della libera professione.

Questa previsione, infatti, rende ancora più oneroso l’accesso dei giovani alla professione di avvocato, ulteriormente aggravato dai costi economici richiesti per la frequenza dei corsi prescritti. Inoltre, queste disposizioni, prevedendo un esame di abilitazione più complesso rispetto al passato, contrastano totalmente con quanto stabilito dalla stessa legge all’articolo 1, comma 2, lettera *d*), che recita: « [l’ordinamento forense] favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito ».

Tutto ciò evidenzia le gravi ricadute negative sulla scelta di intraprendere la carriera forense, con la conseguenza che molti giovani rinunciano a tale carriera a causa dei costi e dei maggiori oneri che la nuova disciplina implica: ulteriori obblighi per il praticante che, invece di accrescere la sua formazione, sottraggono tempo a quella che dovrebbe essere la sua principale attività formativa, cioè la pratica svolta presso uno studio legale.

In secondo luogo, occorre evidenziare la discutibile disciplina prevista dall'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 in materia di esame di Stato. L'articolo introduce una rilevante novità nella parte in cui stabilisce che « Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali » (comma 7), vietando espressamente l'uso dei cosiddetti « codici commentati », precedentemente utilizzati per l'esame, con l'effetto di rendere particolarmente difficoltosa la redazione dei relativi elaborati scritti, equiparando le modalità di svolgimento dell'esame alle prove normalmente previste nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

La presente proposta di legge, quindi, interviene sulla disciplina vigente al fine di creare le condizioni per un accesso alla professione più vicino alle esigenze dei liberi professionisti che entrano nel mercato del lavoro. Le modifiche introdotte ottimizzano i tempi e le risorse, prevedono prove scritte sulle materie relative all'ambito di specializzazione scelto e diminuiscono il numero delle materie delle prove orali.

Per quanto concerne le prove scritte, si ritiene sufficiente la redazione di un parere (scelto tra le seguenti materie: diritto civile, penale e amministrativo) e di un atto (scelto tra le seguenti materie: diritto civile, penale, amministrativo e costituzionale).

In tal modo, le prove scritte risultano attinenti al reale percorso formativo svolto all'interno dello studio professionale dal praticante avvocato che, spesso, redige atti in una materia specifica, in relazione all'ambito di specializzazione dello studio professionale stesso.

Inoltre, si prevede che i voti espressi dalla commissione di esame siano adegua-

tamente motivati, al fine di garantire la trasparenza nella correzione degli elaborati.

Per ciò che concerne la prova orale, il numero elevato delle materie (spesso non collegate al profilo formativo e pratico del candidato) e il poco tempo a disposizione tra la correzione degli elaborati scritti e la data degli esami orali non consentono al candidato di prepararsi in modo adeguato e lo obbligano a studiare delle materie che spesso hanno poca attinenza con la sua formazione pratica all'interno dello studio.

Le prove orali attualmente previste, che comprendono materie che esulano dal percorso pratico, tendono ad avvicinarsi di più al percorso universitario che non al profilo sostanziale e pratico richiesto per un esame di abilitazione all'esercizio di una libera professione.

Per tale ragione, la presente proposta di legge prevede che le materie della prova orale siano ridotte a quattro: ordinamento e deontologia forensi, diritto processuale civile o diritto processuale penale e altre due materie scelte del candidato.

Altre novità introdotte sono la possibilità di sostenere la prova orale una seconda volta qualora il primo tentativo abbia avuto esito negativo e di consentire al candidato di sostenere l'esame anche nella sede della corte di appello del distretto nel quale ha fissato la sua residenza da almeno ventiquattro mesi.

La presente proposta di legge interviene anche sui profili inerenti allo svolgimento della pratica forense stabilendo, in particolare, la facoltà per il praticante di frequentare corsi di formazione.

Ulteriori modifiche riguardano il divieto di assumere praticanti nei propri studi da parte di avvocati cancellati o radiati dall'albo, sospesi dall'esercizio professionale, oggetto di procedimenti o sanzioni disciplinari ovvero che ricoprono determinate cariche.

Infine, si prevede che il compenso economico del praticante avvocato sia stabilito in relazione alla quantità e alla qualità del contributo da esso dato e non possa essere inferiore agli importi minimi fissati ogni anno dal Ministro della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, di contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato a fargli conseguire le conoscenze e le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche e, con riferimento all'attività da svolgere in studi legali privati e uffici legali di imprese e di enti pubblici, a fargli acquisire le competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio. Per la prestazione dell'attività di tirocinio il praticante avvocato ha diritto a un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del contributo dato all'attività e, comunque, non inferiore nel minimo agli importi stabiliti annualmente con decreto del Ministro della giustizia »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato cancellato o radiato dall'albo professionale, tranne che nel caso di reiscrizione al medesimo albo, o interdetto dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione, o sospeso dall'attività professionale, anche in via cautelare, fino a quando non sia cessata la sospensione, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento disciplinare ai sensi all'articolo 59, o che sia stato oggetto di sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 53, anche per comportamenti scorretti nei confronti

di lavoratori dipendenti, collaboratori, praticanti e tirocinanti, o sia stato oggetto di più segnalazioni anonime, effettuate da soggetti diversi, relativamente ai predetti comportamenti. Non è inoltre consentito lo svolgimento del tirocinio presso i professionisti che sono membri o che si candidano a essere membri del consiglio dell'ordine circondariale forense, del CNF o del consiglio distrettuale di disciplina forense, nei sei mesi antecedenti la data di inizio delle elezioni, per la durata degli incarichi e nei sei mesi successivi alla cessazione da ogni funzione a essi attinente, fatti salvi i tirocini precedentemente iniziati fino al loro completamento. La violazione delle disposizioni del periodo precedente costituisce causa di incompatibilità con gli incarichi di cui al medesimo periodo, determina la decadenza automatica da essi o, se successiva alla cessazione dell'incarico, costituisce illecito disciplinare; essa non influisce sulla validità del tirocinio svolto e sui connessi diritti, obblighi e oneri del praticante. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, all'avvocato responsabile si applica una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi; nel caso in cui la violazione sia commessa da un avvocato cancellato e radiato dall'albo o soggetto a interdizione o a sospensione dall'attività professionale, la sanzione si applica dal momento della iscrizione all'albo o della cessazione dell'interdizione o della sospensione dall'attività »;

3) al comma 11, le parole: « decorso il primo semestre, possono » sono sostituite dalle seguenti: « decorso il primo mese di tirocinio, devono » e le parole: « e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato » sono soppresse;

b) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso uno studio professionale. Il tirocinante può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da

ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge »;

c) all'articolo 45, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « di tirocinio » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nella sede di corte di appello del distretto in cui ha fissato la residenza anagrafica di cui al secondo comma dell'articolo 43 del codice civile almeno ventiquattro mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione all'esame »;

d) all'articolo 46:

1) al comma 1, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le prove scritte, della durata di sette ore ciascuna e svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia, sono tese a verificare le competenze teorico-pratiche del candidato, con particolare riferimento alla conoscenza del settore del diritto prevalentemente trattato durante la pratica forense e specificato al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di Stato, nonché dei profili di collegamento e di distinzione di esso rispetto alle materie afferenti agli altri settori. Ai fini del presente comma, i settori del diritto sono i seguenti:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo e relative procedure.

2-bis. Le prove scritte di cui al comma 2 hanno per oggetto, rispettivamente, la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, da scegliere tra due questioni nella materia di pertinenza del settore indicato dal candidato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'esame, tra quelli di cui al medesimo comma 2 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nella prova orale, della durata massima di sessanta minuti, il candidato dimostra la conoscenza delle seguenti materie:

a) ordinamento e deontologia forensi;

b) diritto processuale civile o diritto processuale penale;

c) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale;

d) una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto tributario, diritto dell'esecuzione civile, diritto privato comparato, diritto internazionale privato, diritto dell'Unione europea, diritto della giurisdizione internazionale, diritto commerciale, diritto dei mercati finanziari, diritto dei consumatori, diritto del lavoro, diritto della contrattazione collettiva, diritto della previdenza sociale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penale del lavoro, diritto penale dell'ambiente, diritto penale dell'economia, diritto penale degli enti, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto dell'ambiente, diritto dei contratti pubblici, diritto dei trasporti, diritto dei servizi pubblici, diritto dei beni culturali, diritto e regolazione pubblica dell'economia, normativa sul diritto d'autore, diritto ecclesiastico, disciplina del diritto alla protezione dei dati personali »;

4) al comma 4, le parole: « nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova » sono sostituite dalle seguenti: « nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno sessanta punti »;

5) al comma 5, le parole: « La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali » sono sostituite dalle seguenti: « La commissione espone i motivi per i quali le soluzioni proposte in ciascun elaborato sono state ritenute pertinenti o non pertinenti; tali motivi »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge corredati di commenti e massime della giurisprudenza. Per la redazione dell'atto giudiziario, la commissione fornisce ai candidati un for-

mulario giuridico predisposto ai fini dello svolgimento della prova dal Ministero della giustizia. Le prove devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami »;

7) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

« 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a centoventi punti.

12-bis. I candidati che non hanno ottenuto nella prova orale il punteggio minimo di cui al comma 12 possono sostenere nuovamente la prova orale, senza sostenere nuovamente le prove scritte, entro dodici mesi dallo svolgimento della medesima prova orale »;

e) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: « designati dal CNF » sono inserite le seguenti: « tra gli iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni e »;

f) l'articolo 49 è abrogato.



18PDL0093400